



PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 106

Art. 1

Proroga di termini

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e' prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1.

Versione in vigore dal 16 agosto 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106
Estremi	Legge 8 agosto 2024, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/proroga-del-termine-per-l-esercizio-delle-deleghe-previste-dall-art-1-proroga-di-termini>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it